



Informacoop



Periodico di informazione ed aggiornamento in materia fiscale, di lavoro, di diritto societario e professionale

Circolare n. 8/2013 - 28 marzo 2013

In collaborazione con

SER.COOP.DE.

Servizi alla Cooperazione Delegati - soc. coop.

Unicaf

Centro di assistenza fiscale e normativa
del sistema Confcooperative

Legale - Fiscale - Societario

TERMINI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI E TASSO DI MORA (D.LGS. 192/2012)

Il D.Lgs. n. 192 del 9/11/2012 che, nel recepire la direttiva 2011/7/UE, ha fissato:

- i tempi massimi entro cui devono essere pagate le fatture relative a transazioni commerciali (cessione di beni e prestazioni di servizi);
- il tasso di mora da applicarsi nell'ipotesi in cui il debitore non effettua il pagamento della fornitura nei termini stabiliti.

Transazioni commerciali interessate

Contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. La norma si applica anche ai professionisti.

La disposizione, dunque, riguarda anche i rapporti tra imprese/professionisti e pubblica amministrazione.

Le transazioni interessate dalle nuove disposizioni sono quelle concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Termini di pagamento

Le fatture devono essere saldate secondo la seguente sequenza:

- **regola generale:** entro 30 dalla data di ricevimento della fattura. Se non è certa la data di ricezione della fattura si fa riferimento alla data di consegna del bene o della conclusione del servizio. Solo in casi particolari (es. collaudo) si fa riferimento alla diversa data che implica l'accettazione del bene da parte dell'acquirente.
- **regola derogatoria:** la parti, con atto scritto, si possono accordare affinché il pagamento venga effettuato entro 60 giorni. E' da ritenersi che la mera indicazione in fattura della locuzione "pagamento 60 gg data fattura" non sia sufficiente poiché occorre un atto firmato dalle due parti;
- **regola speciale:** a fronte di particolari, comprovate e documentate circostanze, le parti con atto scritto possono accordarsi per pagamenti più lunghi. Resta il fatto che la dilazione concordata deve essere comunque equa.

È possibile prevedere dei pagamenti rateali. È evidente che per salvaguardare lo spirito della norma è da ritenersi che sulla dilazione di pagamento debbano essere previsti degli interessi di dilazione (congrui). In caso di ritardo nel pagamento delle rate si applicano gli interessi di mora previsti dalla norma in esame.

Tasso d'interesse di mora

Il tasso d'interesse che si applica sui ritardi nei pagamenti è il tasso fissato dalla banca Centrale Europea (BCE) maggiorato di 8 punti. Il tasso attualmente è lo 0,75% talché maggiorato di 8 punti, il tasso applicabile è dell'8,75% su base annua. Questo tasso resterà in vigore sino al 30/06/2013 salvo, successivamente, variare (se ne ricorreranno i presupposti).

È possibile derogare (in meglio o in peggio) al suddetto tasso, solo con accordo scritto, ma deve comunque essere equo per il creditore.

Gli interessi decorrono automaticamente senza necessità di messa in mora.

Risarcimento del danno

In caso di ritardato pagamento, la norma prevede che oltre all'interesse di mora si ha diritto al risarcimento del danno pecuniario (stabilito nell'importo simbolico di € 40,00). Compete, inoltre, il rimborso delle spese per il recupero del credito (trattasi delle spese di giudizio). È evidente che ricorrendone i presupposti il creditore ha anche diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardato incasso, se idoneamente documentati: tali pretese dovranno essere avanzate istaurando un giudizio in tribunale.

Esclusioni dalla disciplina

La disciplina di cui trattasi non si applica nelle seguenti ipotesi:

- debiti oggetto di procedure concorsuali (comprese ristrutturazioni del debito)
- pagamenti a titolo di risarcimento del danno (compresi pagamenti effettuati da assicurazioni).

Transazioni con la pubblica amministrazione

La disciplina come si qui illustrata si applica anche nei rapporti con la pubblica amministrazione, con le seguenti particolarità:

- il termine di pagamento è fissato in 30 giorni.
- è possibile ampliarlo fino a 60 giorni, con atto scritto, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione;
- è possibile espanderlo a 60 giorni, in presenza di imprese pubbliche che devono applicare la trasparenza (D.Lgs. 333/2003), o di enti pubblici che operano nel campo dell'assistenza sanitaria (se dotate di idoneo riconoscimento).

La concreta applicazione della norma

Spetta al Giudice dichiarare, anche d'ufficio: *la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui:*

- *il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza;*
- *la natura della merce o del servizio oggetto del contratto;*
- *l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfetario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero".*

Nelle transazioni commerciali in cui è parte la Pubblica Amministrazione è da ritenersi nulla, in quanto gravemente iniqua, la clausola con cui si predetermina o si modifica la data in cui si deve intendere ricevuta la fattura.

CONTRATTI DI CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

Con la legge n. 221 del 17/12/2012, in sede di conversione del D.L. 18/10/2012, n. 179, sono state introdotte importanti modifiche alla disciplina dell'art. 62 del D.L. 1/2012, relativa ai **contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari**.

Tali modifiche hanno efficacia dal 19/12/2012, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 221/2012.

In particolare con l'art. 36-bis del D.L. 179/2012, sono state eliminati i riferimenti alla pena di nullità contenuti nel comma 1 dell'art. 62.

Più esattamente, è stata **soppressa la possibilità delle parti di invocare la nullità del contratto**, in caso di carenza di alcuni dei **sei elementi essenziali** indicati nel medesimo comma 1 dell'art. 62 :

- durata,
- quantità del prodotto venduto,
- caratteristiche del prodotto venduto,
- prezzo,
- modalità di consegna
- modalità di pagamento

Parallelamente, è stata eliminata anche l'ultima parte del suddetto comma 1, che prevedeva che la nullità potesse essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.

Non pare, tuttavia, che la norma abbia soppresso l'effetto della nullità relativamente all'ipotesi di mancanza della forma scritta del contratto, con la conseguenza che un contratto di cessione di prodotti agricoli o alimentari non redatto per iscritto (secondo le varie modalità documentali ammissibili alternativamente, in base all'art. 3 del regolamento attuativo D.M.19/10/2012, n. 199) continuerebbe a rimanere assoggettato alla pena della nullità.

Alla luce delle predette modificazioni, il nuovo comma 1 recita ora:

"I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti".

Peraltro, occorre evidenziare che,

- la carenza di alcuni dei sei elementi essenziali sopra richiamati,
- il difetto della forma scritta dei contratti,

continuano a configurare fattispecie cui risulta applicabile la **sanzione amministrativa pecuniaria** da euro 516,00 a euro 20.000,00, indicata nell'art. 62, co. 5, D.L. 1/2012, ed irrogabile ai contraenti in caso di vigilanza da parte dell'Autorità Antitrust.

Un emendamento di notevole rilievo è stato apportato, sempre in sede di conversione, dall'art. 36, co. 6-bis, D.L. 179/2012, con il quale è stato disposto che:

"i contratti conclusi fra imprenditori agricoli non costituiscono cessioni ai sensi dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".

Conseguentemente, in virtù di tale norma, vengono escluse dal campo di applicazione dell'art. 62 tutte le vendite di prodotti agricoli o alimentari effettuate tra imprenditori agricoli.

E' importante sottolineare che condizione imprescindibile per l'esonero dall'ambito dell'art. 62 è l'inquadramento dei due soggetti come imprenditori agricoli, in base alle nozioni ritraibili dall'art. 2135 C.C., nonché dall'art. 1, D.Lgs. 228/2001.

Tale fattispecie derogativa si aggiunge a quelle già contemplate dall'art. 1, co. 3, del D.M. 19/10/2012, riguardanti i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operate dai soci cooperatori alle cooperative agricole di trasformazione ed alle O.P.

In sostanza, a seguito della predetta modifica, molte tipologie di transazioni operate nel mondo cooperativo non risultano più soggette alla disciplina imposta dall'art. 62, e, quindi, nel concreto, non

risultano più sottoposte alle previsioni di forma e contenuto del contratto, di termini di pagamento e di fatturazione, di interessi di mora, di sanzioni e vigilanza, specificamente stabilite dal predetto art. 62.

A titolo esemplificativo, rientrano nella nuova fattispecie esclusa dall'art. 62:

- le cessioni di prodotti agricoli, quali sementi o piantine, effettuate dalle cooperative agricole nei confronti dei soci cooperatori imprenditori agricoli, ovvero nei confronti di non soci imprenditori agricoli;
- le cessioni di prodotti agricoli effettuate da non soci imprenditori agricoli nei confronti delle cooperative agricole;
- le cessioni di prodotti agricoli tra i soci imprenditori agricoli della cooperativa agricola.

Circa il coordinamento tra la citata disciplina di cui all'art. 62 e la riforma della regolamentazione dei termini di pagamento di tutte le transazioni commerciali, voluta dal legislatore comunitario e recepita dal D.Lgs. 9/12/2012, n. 192, modificativo del D.Lgs. 9/10/2002, n. 231, si condivide l'orientamento sposato dall'Ufficio legale della Confederazione, per cui l'art. 62 è norma speciale e dunque prevalente rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 192/2012. Come tutte le scelte interpretative è logico mantenere un atteggiamento di prudenza.

In modo particolare merita un'attenzione specifica la verifica della questione se, in omaggio al principio della *lex specialis*, non solo il contenuto prescrittivo dell'art. 62, ma anche il complesso delle deroghe dallo stesso previste debbano ritenersi prevalenti rispetto alla disciplina generale del D.Lgs. 231/2002, oppure, se, al contrario, l'esonero dall'assoggettamento all'art. 62 comporti l'applicazione delle previsioni contenute nel D.Lgs. 231/2002.

Rispetto al **comparto vitivinicolo** si ribadisce una posizione già approfondita con la Confederazione nazionale pur dovendo attendere ancora le necessarie conferme ufficiali da parte del ministero.

In generale non è possibile stipulare accordi in deroga ai termini di pagamento massimi previsti dall'articolo 62. Le parti possono stabilire termini inferiori a quello legale ma non termini superiori. La clausola si considererebbe nulla e quindi come non apposta ed il termine convenzionale verrebbe sostituito di diritto da termine legale. Inoltre un tale accordo in deroga potrebbe configurare un comportamento vietato ai sensi del comma 2 dell'articolo 62 in quanto condizione ingiustificatamente gravosa per il creditore essendo l'accordo elusivo della normativa e quindi le parti potrebbero essere sanzionate ai sensi del comma 6 dell'articolo 62.

Quindi nel caso di cessione di prodotti alcolici e di **vino** il termine decorre dalla consegna ai sensi del decreto Mipaaf 19 ottobre 2012, n. 199 che per tali prodotti conferma che si continuano ad applicare le norme dell'articolo 22 della legge n. 28/1999.

CONVENZIONE SIAE: ADEGUAMENTO COMPENSI FISSI E MINIMI PER IL 2013

La SIAE, come di consueto, ha provveduto ad adeguare i compensi fissi e minimi dovuti per l'anno 2013 per le utilizzazioni del repertorio musicale amministrato dalla Sezione Musica, sulla base dei dati ISTAT relativi all'indice dei prezzi al consumo del mese di settembre 2012, pari al 3,1%. In considerazione del periodo di crisi economica e delle istanze delle associazioni, l'aumento dei compensi è, tuttavia, limitato nelle misure seguenti: 1,5% per corsi/lezioni di ballo e corsi di ginnastica e similari; 1,5% per la musica d'ambiente; 1,5% per intrattenimenti e spettacoli. Tali valori costituiscono, pertanto, in base agli accordi vigenti tra Confcooperative e SIAE, la misura dell'aggiornamento dei compensi.

Si ricorda che è possibile rilasciare anche a livello territoriale il certificato annuale di appartenenza a Confcooperative da presentare all'ufficio SIAE competente per territorio ai fini del riconoscimento dello sconto associativo. In ogni caso, Confcooperative invierà i moduli agli uffici che lo richiederanno.

Si rammenta, infine, che il pagamento dei compensi per la musica d'ambiente (Allegati I e II) può essere effettuato entro il 28 febbraio per gli abbonamenti annuali, il 31 gennaio ed il 31 luglio per gli abbonamenti semestrali, i primi quindici giorni del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre per gli abbonamenti del rispettivo trimestre, i primi dieci giorni di ciascun mese per gli abbonamenti mensili.

OMESSO VERSAMENTO DEL 3% E OBBLIGO DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

Si comunica che, in data 19 dicembre 2012, la Commissione Centrale per le Cooperative ha approvato due pareri riguardanti la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di mancato versamento del contributo del 3% ai Fondi mutualistici e nel caso di soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 c.c. in presenza della prevalenza mutualistica di cui agli articoli 2512 e 2513 c.c., alla luce delle innovazioni legislative intervenute nel corso degli anni.

1. OMESSO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DEL 3%.

Il primo parere è stato reso a seguito di un quesito circa la possibilità di applicare la sanzione del provvedimento di scioglimento per atto dell'Autorità, in base al combinato disposto degli articoli 11 della Legge n. 59/92 e dell'articolo 17 della Legge n. 388/00, in caso di omesso versamento del contributo del 3% ai Fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della Legge n. 59/92.

Dall'istruttoria svolta dalla Commissione è emerso che, tra le cause che legittimano lo scioglimento delle società cooperative e degli enti mutualistici per atto dell'autorità, *ex articolo 2545-septiesdecies c.c.*, non è contemplato il mancato versamento del contributo del 3% ai Fondi mutualistici.

La specifica sanzione applicabile al caso di specie è prevista, invece, dallo stesso articolo 11 sopra citato, in base al quale il mancato versamento del contributo del 3% comporta la decadenza dai benefici fiscali e di altra natura. Sanzione confermata, altresì, dall'articolo 16, del D.lgs. n. 220/02.

Inoltre, l'articolo 17 della Legge n. 388/00, fa discendere **l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai Fondi mutualistici in caso di:**

- soppressione delle clausole mutualistiche, *ex articolo 26 Legge Basevi* (oggi articolo 2514 c.c.);
- fusione o trasformazione in enti diversi dalle cooperative;
- **decadenza dai benefici fiscali.**

Pertanto, secondo la Commissione Centrale in caso di omesso versamento del contributo del 3%, la cooperativa non è sanzionabile con lo scioglimento per atto dell'Autorità, bensì con la perdita delle agevolazioni fiscali e di altra natura con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai Fondi mutualistici, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati.

Resta fermo il diritto delle Associazioni di rappresentanza cui le cooperative aderiscono o, in mancanza del Ministero dello Sviluppo Economico, di adire l'autorità giudiziaria per recuperare le somme dovute e non versate e il patrimonio effettivo esistente al momento della perdita delle agevolazioni fiscali.

2. OBBLIGO DI DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO DELLE COOPERATIVE PER SOPPRESSIONE DELLE CLAUSOLE MUTUALISTICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 2514 C.C..

Come già evidenziato, l'articolo 17 della Legge n. 388/00, fa discendere l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai Fondi mutualistici in caso di:

- **soppressione delle clausole mutualistiche, ex articolo 26 Legge Basevi (oggi art. 2514 c.c.);**
- fusione o trasformazione in enti diversi dalle cooperative;
- decadenza dai benefici fiscali.

La risposta fornita dal Ministero dell'Economia paventa la soppressione dell'articolo 17 della legge n. 388/00 ad opera dell'articolo 10 della legge n. 99/2009, affermando, altresì, che non sussiste nessun obbligo di devoluzione immediata del patrimonio residuo delle cooperative nel caso di soppressione delle clausole mutualistiche.

Secondo la Commissione Centrale, invece, le modifiche legislative intervenute dopo la riforma del diritto societario (D.Lgs. n. 6/03), ed in particolare con l'articolo 10, della Legge n. 99/2009, non hanno in alcun modo riformato la disciplina dell'obbligo di devoluzione del patrimonio delle cooperative in caso di soppressione delle clausole mutualistiche in presenza della prevalenza, ex artt. 2512-2513 c.c..

Ne consegue che sia l'articolo 17 della legge n. 388/00, sia l'articolo 16 del D.lgs. n. 220/02, sono sopravvissuti non solo alla riforma del diritto societario ma anche all'articolo 10 della Legge n. 99/2009.

Data la sopravvivenza dell'articolo 17 della Legge 388/00 e dell'articolo 16 del D.lgs. n. 220/02:

nel caso di soppressione delle clausole mutualistiche in presenza della prevalenza di cui agli articoli 2512 e 2513 del c.c., la cooperativa deve devolvere immediatamente il patrimonio effettivo ai Fondi mutualistici.

La ricostruzione fornita con il parere in commento, conferma il parere già espresso dalla Commissione Centrale in data 28 settembre 2005, (conforme, inoltre, a quello reso dalla Avvocatura Generale dello Stato- n. 55800/2004, dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 21 dicembre 2005, e dall'Agenzia delle Entrate con le Note 179127/2005 e 6153/2006) secondo cui: *"nel caso di perdita della prevalenza, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile, la cooperativa dopo aver redatto il bilancio ex articolo 2545-octies del codice, può modificare o sopprimere le clausole di cui all'articolo 2514 del codice senza devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici. Nel caso, invece, di soppressione o di modifica delle clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 in presenza della prevalenza di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice, la cooperativa, dopo aver redatto il bilancio di cui all'articolo 2545-octies del codice, devolve ai fondi mutualistici il patrimonio effettivo....."*.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2012 è stato pubblicato il decreto legislativo 15 novembre 2012 n. 218 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, recante il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia".

In particolare è stata ANTICIPATA AL 13/02/2013 l'entrata in vigore delle disposizioni relative al Libro II, relativo alla documentazione antimafia.

Tra le principali disposizioni innovative, da segnalare la modifica della platea dei soggetti alle verifiche antimafia, l'ampliamento delle situazioni "indizianti" da cui si desume il tentativo di infiltrazione mafiosa e l'introduzione di una specifica disciplina per il caso in cui il soggetto sottoposto alla verifica antimafia non

sia ancora censito nella Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

In particolare, le verifiche antimafia dovranno essere rivolte, oltre a quanto già previsto dal Codice, anche a:

- gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.) che vengono equiparati, ai fini del controllo, ai consorzi di cui all'art. 2602 c.c.;
- membri dei collegi sindacali di associazioni e società, anche prive di personalità giuridica, nonché dei componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato.

Il Codice prefigura un sistema di rilascio della documentazione antimafia imperniato sulla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia capace, in assenza di controindicazioni, di restituire in tempo reale all'Amministrazione richiedente il provvedimento richiesto. Proprio la previsione di questa nuova modalità di rilascio ha portato ad eliminare la possibilità di acquisire la comunicazione antimafia nella forma dei certificati camerali, muniti dell'apposita dicitura.

Pertanto, fino all'attivazione della nuova procedura informatica, le Amministrazioni e gli Enti interessati dovranno richiedere la documentazione antimafia secondo le seguenti modalità:

- per la comunicazione: alla Prefettura competente in relazione alla sede dei soggetti richiedenti;
- per l'informazione: alla Prefettura competente in relazione alla residenza o sede delle persone fisiche, imprese, associazioni, società o consorzi interessati ai contratti o sub contratti di cui all'art. 91, comma 1, lettere a) e c).

Si rammenta, da ultimo, che anche il nuovo Codice prevede, fuori dai casi in cui è richiesta l'informazione antimafia, la possibilità da parte dell'interessato di produrre l'autocertificazione (art. 89), attestante l'assenza, a suo carico, delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del Codice. Detta autocertificazione è equiparabile al contenuto della comunicazione antimafia ma esclusivamente nei casi contemplati dal citato art. 89, commi 1 e 2 lett. a) e b).

PRESTITI SOCIALI: NUOVI LIMITI

Come noto, uno dei requisiti previsti per l'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 601/1973 ai finanziamenti resi dai soci persone fisiche alle società cooperative, consiste nel rispetto di determinati limiti massimi di prestito, per ogni socio prestatore.

Tali limiti, previsti in origine dallo stesso art. 13 ed elevati dall'articolo 10 della legge 59/1992 in £. 40.000.000 ed in £. 80.000.000 per le cooperative di produzione e lavoro, per le cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nonché per le cooperative edilizie di abitazione, in base all'articolo 21, comma 6, della medesima legge 59/1992, dovevano essere aggiornati ogni triennio da un apposito decreto emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (ora Ministero per lo Sviluppo Economico), di concerto con il Ministero delle Finanze, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolate dall'ISTAT, rilevate nel triennio precedente.

L'ultimo adeguamento del limite massimo dei prestiti sociali, sancito ufficialmente dal Ministero, risale al decreto 1° aprile 2005 (basato sugli indici di svalutazione ISTAT del triennio 2001-2003 ed applicato a decorrere dal 1° gennaio 2004).

L'orientamento di Confcooperative è sempre stato quello di attendere l'emanazione e la conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto decreto ministeriale, ritenendo che tale decreto non dovesse necessariamente costituire una mera "presa d'atto" degli indici di svalutazione Istat, ma potesse rifarsi agli stessi per quantificare l'ammontare esatto dell'adeguamento.

Tuttavia, considerando che negli ultimi due trienni il Ministero non ha provveduto all'emanazione di alcun decreto – sembrando di fatto assumere un atteggiamento di implicita accettazione delle variazioni ISTAT - e tenendo conto di una risposta fornita alle Centrali Cooperative dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale-Direzione Generale della Cooperazione, con nota del 14 maggio 1996 (che si allega) – nella quale è stato affermato che *"nonostante l'iter procedurale dei decreti ha comportato un ritardo nella loro emanazione, la decorrenza degli adeguamenti del capitale non può che essere individuata nell'inizio del nuovo triennio"* – si ritiene di conseguenza che il Ministero abbia legittimato la decorrenza degli adeguamenti a partire dall'inizio di ogni triennio, anche nelle more dell'apposita formalizzazione ministeriale e, quindi in assenza della stessa.

Stante ciò, date le variazioni ISTAT registrate nel triennio 2010-2012, **dal 1° gennaio 2013 i nuovi limiti massimi dei prestiti sociali, per il triennio 2013-2015**, risultano essere i seguenti:

- per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per i soci delle cooperative di produzione e lavoro, nonché per i soci delle cooperative edilizie di abitazione: **€ 72.187,32**
- per i soci delle altre cooperative: **€ 36.093,66.**

REMUNERAZIONE DEI PRESTITI SOCIALI E RELATIVA DEDUCIBILITA'

Di seguito sono riportati i nuovi tassi massimi dei Buoni Postali Fruttiferi, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013.

Pertanto, il **tasso massimo di interesse** che può essere riconosciuto dalle cooperative ai propri soci sul finanziamento da questi effettuato (prestito sociale), nonché la misura massima di remunerazione del capitale sociale (dividendo distribuibile), è pari al tasso massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti percentuali.

Tali interessi sono **indeducibili per la parte che eccede il tasso minimo degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,9%** (Comma 465, art. 1, Legge n. 311 del 30/12/2004).

Periodo	Tasso minimo B.Tesoro	Massimo deducibile +0,9%	Tasso Massimo B.Tesoro	Interesse massimo per il socio+2,5%
Dal 10/01/2013 al 31/01/2013	0,75%	1,65%	5,25%	7,75%
Dal 01/02/2013 al 28/02/2013	0,50%	1,40%	5,00%	7,50%
Dal 01/03/2013 al	1,00%	1,90%	5,50%	8,00%

31/03/2013				
------------	--	--	--	--

PAGAMENTO ISCRIZIONE ANNUALE CCIAA

Il diritto annuale è un tributo dovuto alla Camera di Commercio competente per territorio, in base all'art. 18 co. 4, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580:

- dalle imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese;
- da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.).

La misura del diritto è determinata annualmente dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; per il 2013 è stata fissata con Nota del Ministero dello Sviluppo economico n. 261118 del 21 dicembre 2012.

SEZIONE ORDINARIA	SEZIONE SPECIALE
La Sezione ordinaria contiene i dati dei soggetti obbligati all'iscrizione a norma del C.C. L'iscrizione nel registro delle imprese degli atti e fatti previsti dalla legge, da parte dei soggetti che vi sono tenuti, ha effetti giuridici di pubblicità (dichiarativa o costitutiva), in quanto consente di opporre ai terzi quanto è stato iscritto, dando vita ad una presunzione di conoscenza	La Sezione speciale è suddivisa in diverse qualifiche: imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, società semplici, imprese artigiane iscritte nell'apposito albo, società fra avvocati. L'iscrizione nella sezione speciale del registro imprese ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia (di fatto) assolvendo al solo scopo di rendere conoscibili i fatti e le dichiarazioni rese al registro.
REA	Attività regolamentate
Il R.E.A. contiene i dati relativi alle attività, alle eventuali unità locali, agli addetti operanti nell'impresa, alle iscrizioni in albi, ruoli, elenchi o registri, agli estremi delle autorizzazioni, licenze e simili, ecc.; nel R.E.A. sono inoltre iscritti i soggetti collettivi che svolgono attività economica non in forma di impresa (es. associazioni, ecc).	Attività di impiantistica, autoriparazioni, pulizie e facchinaggio. Queste attività sono soggette a particolari requisiti stabiliti dalla legge: i requisiti possono essere posseduti da un titolare della ditta o da un dipendente o un associato in partecipazione; in quest'ultimo caso deve essere redatta un'apposita scrittura privata tra le parti registrata all'ufficio del Registro. Particolarità riguardano l'Elenco dei verificatori impianti ai sensi dell'art. 14 della Legge 46/90.

SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO

Sono obbligati al pagamento del diritto annuale:

- le imprese che, al 1° gennaio di ogni anno, sono iscritte o annotate nei registri di cui all'art. 8 della Legge n. 580/1993, ossia nel Registro delle Imprese (anche le sezioni speciali).
- dal 1 gennaio 2011 sono obbligati anche i soggetti iscritti nel R.E.A. (es. enti non commerciali).

Inoltre, sono soggette al pagamento le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese durante l'anno. Coloro che richiedono la cancellazione dal registro delle imprese e dal REA nel corso dell'anno sono comunque tenuti a versare l'intero importo dovuto senza possibilità di frazionare lo stesso in relazione ai mesi di effettiva iscrizione.

SOGGETTI IN LIQUIDAZIONE O CESSATI

I seguenti soggetti sono obbligati al pagamento anche se in liquidazione ovvero se, pur avendo comunicato la cessazione totale dell'attività, non hanno provveduto alla cancellazione dal Registro Imprese:

- imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese;
- imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle Imprese;
- società semplici agricole;
- società semplici non agricole;
- società cooperative;
- consorzi;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice;
- società a responsabilità limitata;
- società a responsabilità limitata unipersonale;
- società a responsabilità limitata semplificata;
- società a responsabilità limitata a capital ridotto;
- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società consortili a responsabilità limitata;
- società consortili per azioni;
- enti economici pubblici e privati;
- aziende speciali e consorzi previsti dalla Legge n. 267/2000;
- GEIE - gruppo europeo di interesse economico;
- società tra avvocati D.Lgs. n. 96/2001;
- imprese estere con stabili organizzazioni Italia;
- associazioni, Fondazioni, Enti, Comitati (soggetti iscritti al R.E.A.).

Per le imprese individuali, in caso di decesso del titolare, il pagamento per l'anno del decesso, nel caso in cui non sia stato già eseguito, è a carico degli eredi (Circolare n. 3520 del 24 luglio 2001 del Ministero delle attività Produttive).

La cancellazione dal Registro delle Imprese con decorrenza retroattiva non comporta l'esonero per gli anni pregressi.

SOGGETTI NON TENUTI AL PAGAMENTO DEL DIRITTO

Non sono, invece, tenute al pagamento del diritto annuale 2013, ai sensi dell'art. 4, del D.M. 11 maggio 2001, n. 359:

- le imprese in fallimento o liquidazione coatta amministrativa con provvedimento adottato entro il 31 dicembre 2012, per le quali non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa;
- le imprese individuali e i soggetti R.E.A. che hanno cessato l'attività entro il 31 dicembre 2012 e presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2013;
- le società e gli altri soggetti collettivi che hanno approvato il bilancio finale entro il 31 dicembre 2012 e presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2013;
- le società di persone e i consorzi sciolti senza messa in liquidazione entro il 31 dicembre 2012 che hanno presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2013
- le società cooperative in caso di scioglimento da parte dell'Autorità Governativa, disposto entro il 31 dicembre 2012.

Le imprese soggette a concordato preventivo o in stato di amministrazione straordinaria non sono esonerate dal pagamento del diritto annuale (Circolare n. 54959 del 30 gennaio 2004 del Ministero delle Attività Produttive).

IMPORTI DOVUTI PER IL 2013

La Nota del MISE del 21 dicembre 2012 ha confermato, anche per il 2013, gli importi fissati per il 2012.

SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO IN MISURA FISSA	
Imprese individuali (sezione speciale)	88 euro
Imprese individuali (sezione ordinaria)	200 euro
Imprese con ragione di società semplice non agricola e le società fra professionisti	(in via transitoria) misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato (200 euro).
Imprese con ragione di società semplice agricola	(in via transitoria) 50% della misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato (100 euro).
Soggetti iscritti al R.E.A.	(in via transitoria) 30 euro

Società agricole - Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 255658 del 27/12/2011, ha chiarito che “ai fini della determinazione del diritto annuale dovuto alla camera di commercio devono essere considerate “agricole” le società semplici iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese relativa alle “imprese agricole/imprenditori agricoli”, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l’indicazione di “società agricola”.

Nuove imprese (tranne le società semplici agricole che versano 100 euro) iscritte nel Registro delle Imprese nel corso del 2013 - devono versare l'importo relativo alla prima fascia di fatturato pari a 200 euro.

IMPRESE, DIVERSE DA QUELLE SOPRA INDICATE, CHE APPLICANO AL FATTURATO (*) DEL 2012 QUESTE ALIQUOTE	
Scaglioni di fatturato	Aliquote
0 - 100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00 - 250.000,00	€ 200,00 + 0,015 % sulla parte eccedente € 100.000,00
oltre 250.000,00 - 500.000,00	€ 222,50 + 0,013 % sulla parte eccedente € 250.000,00
oltre 500.000,00 - 1.000.000,00	€ 255,00 + 0,010 % sulla parte eccedente € 500.000,00
oltre 1.000.000,00 - 10.000.000,00	€ 305,00 + 0,009 % sulla parte eccedente € 1.000.000,00
oltre 10.000.000,00 - 35.000.000,00	€ 1.115,00 + 0,005 % sulla parte eccedente € 10.000.000,00
oltre 35.000.000,00 - 50.000.000,00	€ 2.365,00 + 0,003 % sulla parte eccedente € 35.000.000,00
oltre 50.000.000,00	€ 2.815,00 + 0,001 % sulla parte eccedente € 50.000.000,00 (fino ad un massimo di € 40.000,00)

(*) L'importo del fatturato si rileva dalla dichiarazione UNICO, modello IRAP.

Le Camere di Commercio, ai sensi del co. 10, art. 18, Legge 580/1993 possono deliberare un aumento della misura del diritto annuale fissata dal decreto ministeriale fino a un massimo del 20%.

Occorre, quindi, verificare sui rispettivi siti se per il 2013 la CCIAA ha applicato o meno la maggiorazione. **La Camera di Commercio di Treviso non ha applicato alcuna maggiorazione.**

UNITÀ LOCALI E SEDI SECONDARIE	
Versano i seguenti importi in favore delle camere di commercio nel cui territorio sono ubicate	
Per ciascuna unità locale	20% dell'importo dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 200 euro
Unità locali di imprese con sede principale all'estero	110 euro
Sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	110 euro

A CHI È DOVUTO IL TRIBUTO

Il diritto annuale deve essere versato alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale è iscritta:

- la sede dell'impresa o della società;
- nonché la eventuale sede secondaria o l'unità locale.

Le imprese che hanno sedi secondarie in province diverse da quella della sede principale devono versare il diritto annuale a ciascuna delle Camere di Commercio competenti per territorio. Le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia sono tenute al pagamento del diritto per la S.O. alla Camera di Commercio della provincia ove la stessa è localizzata.

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell'impresa in altra provincia, il diritto deve essere versato alla camera di commercio ove è ubicata la sede legale o principale all'1 gennaio o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente (art. 3, co. 3, Decreto n. 359 dell'11 maggio 2001).

Anche nel caso di trasformazione in corso d'anno il diritto annuale è dovuto in base alla natura giuridica in essere al 1° gennaio.

TERMINI DI VERSAMENTO

Il diritto annuale è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. I termini sono, pertanto i seguenti:

- 17 giugno 2013 per le imprese individuali e le società di persone;
- entro il giorno 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per le persone giuridiche con periodo di imposta coincidente con l'anno solare il cui termine di approvazione del bilancio è fissato entro i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio per i soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvino il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (Circolare n. 553291 del 4 giugno 2003 del Ministero delle Attività Produttive).

Se il bilancio non è approvato nei termini stabiliti, il versamento deve essere comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

Per le imprese, unità locali e sedi secondarie di nuova iscrizione il termine ordinario è di 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o annotazione.

MANCATO O INCOMPLETO VERSAMENTO

Il mancato o incompleto versamento del diritto annuale, ai sensi della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 24 co. 35:

- inibisce, in primo luogo, il rilascio della certificazione del Registro delle Imprese e del dispositivo di firma digitale.
- fa sì che si applichino le sanzioni pecuniarie dal decreto n. 54 del 27 gennaio 2005 emanato dal Ministero delle attività Produttive.

Il predetto decreto stabilisce che le sanzioni sono irrogate dalle stesse Camere di Commercio competenti per territorio (a favore della quale sono destinati gli importi della sanzione) tramite iscrizione a ruolo diretta (art.17 co. 3, D.Lgs. 472/1997).

Misura delle sanzioni (art. 4 decreto n. 5/2005):

- versamento effettuato con un ritardo non superiore a 30 giorni rispetto ai termini ordinari, considerato tardivo: si applica la **sanzione del 10%**;
- versamenti effettuati con un ritardo superiore a 30 giorni rispetto al termine ordinario, o a quelli effettuati solo in parte, considerati omessi, limitatamente a quanto non versato: si applica la **sanzione del 30%**.

Resta il fatto che al diritto annuale si applica la possibilità, prevista per gli enti locali sui tributi propri, di variare l'importo delle sanzioni.

Il versamento effettuato a favore di una Camera di Commercio non competente per territorio non si considera omesso.

